



LISTENING  
TO USERS'  
NEEDS

LOOKING  
FORWARD

DIALOGUE  
WITH  
CUSTOMERS



# Nuovi dazi USA sui prodotti in acciaio e/o alluminio

Stefano Lugli  
Assago, 29 settembre 2025

# THE ITALIAN TECHNOLOGY

[www.amaplast.org](http://www.amaplast.org)

Aderente a



FEDERAZIONE  
CONFINDUSTRIA MACCHINE  
per Ceramica, Legno, Plastica e Gomma,  
Imballaggio e Confezionamento



## I dazi USA ad oggi 11 settembre 2025

Dazi «reciproci» al 10% sulle importazioni in USA di tutti i beni originari di tutti i paesi, esclusi Messico e Canada (finché è in vigore il dazio «fentanyl»). (Base giuridica: IEEPA). Si applicano le aliquote specifiche previste dagli accordi bilaterali conclusi.

Esclusi: Russia, Bielorussia e Cuba e Corea del Nord

Dazi al 50% su acciaio, alluminio e loro prodotti derivati quali misure di «salvaguardia» (*Proclamation 10895 e Proclamation 10896* del 10 febbraio 2025) – (Base giuridica: *Section 232 Trade Expansion Act 1962*). Per UK: 25%

Dazi al 50% su rame e prodotti derivati contenenti rame (*Proclamation 10962*)  
Base giuridica: *Section 232 Trade Expansion Act 1962*.

Dazi al 25% sul settore *automotive* (*Proclamation 10908* del 26 marzo 2025), così come modificati dalla *Proclamation 10925* – (Base giuridica: *Section 232 Trade Expansion Act 1962*).

Dazi al 20% «fentanyl» sui prodotti originari dalla Cina, al 35% sui prodotti originari di Canada e al 25% per il Messico (per questi ultimi due, se non USMCA) - (Base giuridica: IEEPA).

Sospeso il regime del “de-minimis”

«*Secondary tariffs*»: a partire dal 2 aprile 2025, dazio al 25% su tutti i prodotti importati negli USA da paesi che importano, direttamente o indirettamente, **petrolio venezuelano** (E.O. 14245 del 24 marzo 2025) ad oggi non è stato utilizzato - (Base giuridica: IEEPA).

Dazi al 25% su determinati prodotti originari dell'India quale «*secondary tariff*» per aver acquistato **petrolio russo** (E.O. 14329) Si cumula al dazio «reciproco» del 25% (quindi 50%), con eccezioni- (Base giuridica: IEEPA).

Dazi al 40% su determinati prodotti originari del **Brasile** quale risposta alle azioni dell'attuale governo (E.O. 14323) - (Base giuridica - IEEPA). Si cumula al dazio «reciproco» del 10% (quindi 50%), con eccezioni

Dazi «*antidumping*» e «*countervailing*» previsti sull'importazione di molteplici beni – (Base giuridica: *Tariff Act 1930 e GATT 1994*).

Ulteriori Dazi nei confronti della **Repubblica popolare cinese** (differenti aliquote) (Base giuridica: *Section 301 del Trade Act of 1974*)

Dazio al 40% in caso di “*transshipment*” (in sostituzione del dazio “reciproco”)



**Il 16 agosto 2025, l'amministrazione americana ha aggiornato l'elenco dei prodotti soggetti a dazio aggiuntivo del 50% sul valore del contenuto di acciaio e/o alluminio.**

## **Adoption and Procedures of the Section 232 Steel and Aluminum Tariff Inclusions Process**

---

A Notice by the [Industry and Security Bureau](#) on 08/19/2025

---

---

### **PUBLISHED CONTENT - DOCUMENT DETAILS**

**Agencies:** Department of Commerce Bureau of Industry and Security  
**Agency/Docket Number:** Docket No. 240814-0099  
**Document Citation:** 90 FR 40326  
**Document Number:** 2025-15819  
**Document Type:** Notice  
**Pages:** 40326-40329 (4 pages)  
**Publication Date:** 08/19/2025



- **Pubblicato il 16 agosto 2025**
- **Applicabile su tutti i prodotti che sono arrivati in dogana a partire dalle 00:01 (ora legale orientale) del 18 agosto 2025**
- **407 nuovi codici doganali HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of United States)**
- **Quindi importanza fondamentale di avere una corretta classificazione doganale dei propri prodotti**



Dazi «reciproci» al 10% sulle importazioni in USA di tutti i beni originari di tutti i paesi, esclusi Messico e Canada (finché è in vigore il dazio «fentanyl»). (Base giuridica: IEEPA). Si applicano le aliquote specifiche previste dagli accordi bilaterali conclusi.

Esclusi: Russia, Bielorussia e Cuba e Corea del Nord



**corretta classificazione dell'origine dei prodotti**

Dazi al 50% su acciaio, alluminio e loro prodotti derivati quali misure di «salvaguardia» (*Proclamation 10895 e Proclamation 10896* del 10 febbraio 2025) – (Base giuridica: *Section 232 Trade Expansion Act 1962*). Per UK: 25%



**corretta classificazione doganale dei propri prodotti**



**GUIDA PER UNA CORRETTA  
CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MACCHINE,  
DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ACCESSORI  
PER LA LAVORAZIONE  
DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA**



- [ALLEGATO 1](#), classificazione doganale delle macchine, degli apparecchi e dei congegni meccanici compresi nei Capitoli 84 e 85
- [ALLEGATO 2](#), classificazione doganale di componenti e parti di macchine dei Capitoli 84 e 85
- [ALLEGATO 3](#), classificazioni doganali particolari

pagina 17

## I - MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

**8477**            **Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie.**

8477 1000    - **Formatrici a iniezione**

8477 2000    - **Estrusori**

In questa voce doganale rientrano tutti gli estrusori o linee di estrusione, comprese le unità a valle che le compongono (vasche, taglierine, traini, bobinatrici ecc.).

8477 3000    - **Formatrici per soffiaggio**

In questa voce doganale rientrano tutte le macchine per estrusione/soffiaggio, iniezione/soffiaggio ecc..

8477 4000    - **Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici**

- **altre macchine e apparecchi per formare o modellare:**

8477 5100    - - per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria.

In questa voce doganale rientrano le presse per pneumatici e camere d'aria.



8477 90 - **Parti**

8477 9010 - di getti (fusioni) di ghisa  
di ferro  
di acciaio

In questa voce doganale rientrano parti/componenti/ricambi metallici di macchine e attrezzature, oltre ad attrezzature quali le seguenti (a titoli di esempio non esaustivo):

- viti; camere e cilindri di plastificazione
- ugelli; elementi riscaldanti
- dispositivi di degasaggio
- cambiafiltri; filtri per masse fuse (quando non siano già assemblati all'estrusore)
- sistemi di cambio stampi
- elementi normalizzati per stampi
- sistemi di fissaggio stampi e allacciamenti di potenza
- attrezzature per la pulizia di stampi e filiere
- acciai per stampi.

8477 9080 - - altre

In questa voce doganale rientrano tutte le altre parti o componenti o ricambi non metallici (per esempio schede, circuiti stampati, spine/spinotti ecc.) non citati in precedenza.



## L'elenco aggiornato dei codici doganali americani soggetti a dazio acciaio e/o alluminio comprende anche alcune tipologie SPECIFICHE di macchinari per plastica e gomma:

<b>Voce doganale</b>	<b>Tipo di macchina</b>	<b>Dazio del 50% calcolato sul valore del contenuto di:</b>
8443 16	stampatrici flessografiche	acciaio + alluminio  (NOTA BENE: per l'alluminio è richiesta la dichiarazione di Paese di colata e fusione)
8477 10	macchine a iniezione	acciaio
8477 90	parti e componenti	acciaio
8480 71	stampi iniezione/compressione	acciaio
8480 79	altri stampi	acciaio




## La correlazione tra codici NC e codici HTSUS

**Il sistema di classificazione doganale statunitense, ossia l'Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), presenta alcune differenze rispetto a quello unionale, ossia la Nomenclatura Combinata (NC), anche se entrambi sono basati sul Sistema Armonizzato di classificazione delle merci predisposto dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, che attribuisce alle merci un codice numerico di sei cifre. Ne consegue che i codici NC e HTS dovrebbero coincidere per le prime sei cifre mentre potrebbero differire per le restanti.**



## 1. Codice doganale (UE): 8480 7100

**Il codice doganale UE non esiste negli USA e occorre tradurlo per arrivare ai codici USA incriminati, che sono per gli stampi: 8480.71.8045 e 8480.71.8060**



**Tralasciando i codici 848071.10 e 848071.40, che non appartengono al nostro settore:**

- **848071.8020: 15% di dazio**
- **848071.8045 e 848071.8060: dazio al 50% sulle componenti in acciaio e dazio al 15% sulla parte restante.**



## 1. Codice doganale (UE): 8477.9010 e 8777.9080 non esiste negli USA e occorre tradurlo per arrivare ai codici USA incriminati, che sono per le parti di macchine al momento: 8477.9025

[Sfoggia nell'elenco completo delle merci](#)

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof	84			
Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter	84	77		
<b>Parts</b>	<b>84</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	
Base, bed, platen, clamp cylinder, ram, and injection castings, weldments and fabrications	84	77	90 25	
Of machines of subheading 8477.10.30, 8477.10.40 or 8477.10.90	84	77	90 25 40	
Other	84	77	90 25 80	
Barrel screws	84	77	90 45 01	
Hydraulic assemblies incorporating more than one of the following: manifold; valves; pump; oil cooler	84	77	90 65	
Of blow-molding machines	84	77	90 86 30	
Of machines for forming pneumatic tires	84	77	90 86 40	
Other parts	84	77	90 86 95	

basamenti, letti, piastre/piani di pressa, cilindri di chiusura, pistoni e fusioni a iniezione, saldature e tessiture



## 1. Codice doganale (UE): 8477.9080 non esiste negli USA e occorre tradurlo per arrivare ai codici USA incriminati, che sono per le parti di macchine al momento: 8477.908601

[Sfogliala nell'elenco completo delle merci](#)

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof	84
Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter	84 77
<b>Parts</b>	<b>84 77 90</b>
Base, bed, platen, clamp cylinder, ram, and injection castings, weldments and fabrications	84 77 90 25
Of machines of subheading 8477.10.30, 8477.10.40 or 8477.10.90	84 77 90 25 40
Other	
Barrel screws	
Hydraulic assemblies incorporating more than one of the following: manifolds, valves, pumps, oil cooler	84 77 90 65
Other	84 77 90 80
Of injection-molding machines	84 77 90 86 01
Of extruders	84 77 90 86 20
Of blow-molding machines	84 77 90 86 30
Of machines for forming pneumatic tires	84 77 90 86 40
Other parts	84 77 90 86 95

**Parti di macchine a iniezione**



## 1. Sono al momento esclusi:

 [Sfoggia nell'elenco completo delle merci](#)

Viti barriera, assemblaggi idraulici che incorporino più di uno dei seguenti: collettori, valvole, pompe, radiatori/raffreddatori per olio

Parts	84	77	90
Base, bed, platen, clamp cylinder, ram, and injection castings, weldments and fabrications	84	77	90 25
Of machines of subheading 8477.10.30, 8477.10.40 or 8477.10.90	84	77	90 25 40
Other	84	77	90 25 80
Barrel screws	84	77	90 45 01
Hydraulic assemblies incorporating more than one of the following: manifold; valves; pump; oil cooler	84	77	90 03
Other	84	77	90 86
Of injection-molding machines	84	77	90 86 01
Of extruders	84	77	90 86 20
Of blow-molding machines	84	77	90 86 30
Of machines for forming pneumatic tires	84	77	90 86 40
Other parts	84	77	90 86 95



**Si invitano le aziende a verificare con attenzione il citato elenco di prodotti soggetti a dazio aggiuntivo in quanto talune parti/componenti/ricambi potrebbero essere comprese.**

**Per esempio, tra quelle identificate con il codice doganale **8431 3900** (parti di altre macchine per movimentare e stoccare acciaio), rientrano anche rulliere, nastri trasportatori, componenti per la movimentazione di prodotti ecc..**



## **Un primo chiarimento importante.**

**Per la maggior parte di tali macchinari/ricambi viene applicato il dazio del 50% solo sul valore del contenuto di acciaio, non anche sul contenuto di alluminio.**

**Fanno eccezione le stampatrici flessografiche, soggette al dazio del 50% anche sul contenuto di alluminio.**

**Le altre componenti dei macchinari o dei ricambi non in acciaio o alluminio sono invece soggette ai dazi reciproci o ad altri dazi applicabili, attualmente il 15% del valore qualora di origine UE.**



**Il primo aspetto su cui occorre porre l'attenzione è l'individuazione del valore dell'acciaio (o anche dell'alluminio nel caso delle stampatrici flessografiche) da assoggettare a dazio del 50%.**

**Circa questo fondamentale aspetto, le indicazioni emesse finora dalla dogana statunitense non sono certamente univoche e chiare, tanto è vero che l'unica FAQ attualmente a disposizione recita quanto segue:**

***The value of the steel/aluminum content should be determined in accordance with the principles of the Customs Valuation Agreement, as implemented in 19 U.S.C. 1401°. Thus, the value of the steel/aluminum content the total price paid or payable for that content, which is the total payment (direct or indirect, and exclusive of any costs, charges, or expenses incurred for transportation, insurance, and related services incident to the international shipment of the merchandise from the country of exportation to the country of importation) made/to be made for the steel/aluminum content by the buyer to, or for the benefit of, the seller of the steel/aluminum content. Normally, this would be based on the invoice paid by the buyer of the steel/aluminum content to, or for the benefit of the seller of the steel/aluminum content."***



## Anche quanto comunicatoci da PLASTICS va nella stessa direzione:



If allowed to separate out steel/aluminum and non-steel/aluminum content value, many importers have asked what costs they can exclude. But so far, there is no HQ guidance provided for “backing out” costs to arrive at the steel/aluminum content value for articles that are not wholly of steel or aluminum.

As stated before, for articles that are wholly made of steel or aluminum, there is no backing out of any costs not allowed by the Customs Value laws.

As far as documentation goes for separating out steel/aluminum content value from non-steel/aluminum value, I would say, “documentation sufficient to support the importer’s claimed steel/aluminum content value”, if CBP asks.



**Dal punto di vista applicativo, in attesa di auspicabili linee guida più dettagliate da parte delle autorità doganali americane, si suggerisce al momento di procedere nel seguente modo:**

- **innanzitutto, determinare il valore complessivo in peso dell'acciaio (e dell'alluminio per le stampatrici flessografiche) presente nel prodotto esportato, utilizzando a tal fine la distinta base della macchina e individuando sia l'acciaio direttamente acquistato dall'azienda e impiegato nel macchinario sia quello relativo alle parti di macchina, attrezzature e componentistica presente. Circa questo aspetto diventeranno importanti le informazioni ricevute dalla catena di fornitura**



- **una volta in possesso di questo valore in peso (kg), per la sua valorizzazione in termini economici è verosimilmente corretto considerare il costo della materia prima presente senza aggiungere i costi di lavorazione dell'acciaio e/o dell'alluminio. Anche questa richiesta, per gli approvvigionamenti esterni, andrà evidentemente fatta alla catena di fornitura.**



## **Dove scrivo questo?**

**Le risultanze di questa indagine andranno conservate dall'azienda a disposizione dell'autorità doganale di controllo statunitense, qualora quest'ultima ritenesse opportuno verificare i dati comunicati dall'azienda esportatrice. Infatti, nella dichiarazione doganale andrà necessariamente indicato il contenuto di acciaio/alluminio presente e la sua valorizzazione ai fini del calcolo del dazio.**

**Questo è un dato che l'esportatore non può omettere; in caso contrario, infatti, verrebbe applicato il dazio del 50% su tutto il bene esportato.**



**Un ulteriore elemento importante - nel solo caso però al momento delle stampatrici flessografiche - è quello della tracciabilità dei prodotti derivati in alluminio: il Paese (o i Paesi) di fusione e prima colata deve essere dichiarato espressamente in bolletta doganale.**

**Qualora non lo fosse (per esempio, con indicazione “unknown” nella documentazione doganale) ovvero qualora il Paese di fusione e prima colata fosse la Russia, verrebbe infatti applicato un dazio del 200% invece che del 50%, anche in questo caso sul valore dell’alluminio dichiarato.**



**A maggior ragione, in questo caso le risultanze di questa indagine andranno conservate dall'azienda a disposizione dell'autorità doganale di controllo statunitense, qualora quest'ultima ritenesse opportuno verificare i dati relativi all'alluminio comunicati dall'azienda esportatrice.**

**E certamente importante sarebbe il possesso del cosiddetto "Aluminum Metal Test".**

**Infatti, non sarà sufficiente il possesso di generica dichiarazione del fornitore sul "Made in" del prodotto, in quanto ciò che è determinante è il "Country of smelt and cast".**



## Come fare i conteggi – casi pratici

Si parte dall'individuazione del valore del bene in dogana, che è una valutazione da farsi sempre **PRIMA** di applicare il dazio.

Esempio: macchina a iniezione con **valore da contratto/fattura 130.000 euro.**

Tolgo (se voglio) i costi di:

- installazione/montaggio, 15.000 euro
- formazione, 4.000 euro
- documentazione (manuali, schemi elettrici ecc.), 6.000 euro + 3.000 euro di traduzione
- trasporto, 12.000 euro

**arrivo a 90.000 euro**



**Una volta fatto questo, andrò a calcolare il dazio.**

**Esempio 1: prodotto con applicabile soltanto il dazio generale al 15%;** calcolerò il 15% sul valore dichiarato in dogana (90.000 euro nell'esempio riportato) ovvero **13.500 euro**, che pagherà l'importatore del bene.

**Esempio 2: prodotto rientrante tra quelli previsti per l'acciaio:** calcolerò peso e valore dell'acciaio presente (es. valore 5.000 euro). Sui 5.000 euro calcolerò il 50% di dazio (**2.500 euro**); sul valore restante (90.000 – 5.000 euro) calcolerò il 15% (**12.750 euro**), per un **totale di 15.250 euro**.  
Se non riesco a fornire il valore dell'acciaio, calcolerò purtroppo il 50% sull'intero valore di 90.000 euro (**45.000 euro**).



## Attenzione

Dazi su alluminio, acciaio,  
rame e derivati

Non si cumulano con:

- Dazi «*fentanyl*» contro Canada e Messico;
- Dazi «reciproci»;
- Dazi «automotive»;

Quindi **si cumulano** con:

- Dazi «*fentanyl*» contro la Cina;
- Altri dazi ai sensi della *Section 301*;
- Dazio MFN.
- Dazi su acciaio e alluminio possono cumularsi tra loro se il codice è indicato in entrambe le misure (es. 8414.80.16 «*other compressors*»)

**Che per il mondo  
AMAPLAST è  
mediamente al 3%**

Dazi «reciproci»

Non si applicano:

- Se il bene è soggetto ai dazi «*automotive*»;
- Se il prodotto rientra tra quelli dell'Allegato II E.O. 14257 (Pharma, semiconduttori, prodotti in legno etc.);
- Ai prodotti originari dei paesi della Colonna 2 dell'HTSUS (Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia);
- Se il bene è soggetto ai dazi su acciaio, alluminio e loro prodotti derivati o rame; il dazio si applica tuttavia alla parte non in alluminio/acciaio/rame dei prodotti;
- Beni originari di Messico e Canada.

Si cumula:

- con il dazio MFN;
- Con il dazio «Brasile»;
- Con il dazio «*Fentanyl*» su Cina;
- Con il dazio «India».

**Ma accordo USA-UE**

- Se il dazio «MFN» è minore del 15%, il dazio «reciproco» ammonterà solo ai punti percentuali necessari per raggiungere a un'imposizione totale del 15%. Es. dazio MFN 4% + 11% dazio reciproco = dazio totale 15%.



**Una volta fatto questo, andrò a calcolare il dazio.**

**Esempio 2: prodotto rientrante tra quelli previsti per l'acciaio: calcolerò peso e valore dell'acciaio presente (es. valore 5.000 euro). Sui 5.000 euro calcolerò il 50% di dazio (2.500 euro) + il dazio MFN del 3,1% (155 euro)**

**sul valore restante (90.000 – 5.000 euro) calcolerò il 15% (12.750 euro), per un totale di 15.405 euro.**

**Se non riesco a fornire il valore dell'acciaio, calcolerò purtroppo il 50% sull'intero valore di 90.000 euro (45.000 euro) + il dazio MFN del 3,1% (2790 euro)**



**Esempio 3: prodotto rientrante tra quelli previsti per l'alluminio: calcolerò peso e valore dell'alluminio presente (es. valore 5.000 euro). Sui 5.000 euro calcolerò il 50% di dazio (2.500 euro) + il dazio MFN del 3,1% (155 euro) sul valore restante (90.000 – 5.000 euro) calcolerò il 15% (12.750 euro), per un totale di 15.405 euro.**

Questo ammesso che io conosca e possa documentare il Paese di prima colata o fusione (smelt and cast) dell'alluminio e questo non sia la Russia. Se non sono riuscito a recuperare l'informazione o è la Russia, dovrò calcolare il 200% del valore di 5.000 euro (10.000 euro) + il dazio MFN del 3,1% (155 euro)

Sul valore restante (90.000 – 5.000 euro) calcolerò il 15% (12.750 euro), per un totale di 22.905 euro.

Se non riesco a fornire il valore dell'alluminio, calcolerò purtroppo il 50% (o il 200% a seconda dei casi) sull'intero valore di 90.000 euro + il dazio MFN del 3,1%



**Esempio 4: prodotto rientrante come codice tra quelli previsti sia per l'acciaio che per l'alluminio: sommerò le due procedure di calcolo.**



## **CASI PRATICI SEGNALATI DALLE AZIENDE**

**Abbiamo iniziato a predisporre la documentazione, indicando la componente in kg e relativa valorizzazione. Tuttavia, il nostro broker addetto alle spedizioni ci riferisce che:**

**La base per il calcolo del dazio USA viene fatta sul VALORE DICHIARATO dell'articolo, non sui KG.**

**"Fatto 1.000 USD l'articolo, io dichiaro essere un articolo al 100% acciaio", verrà applicato il 50% di dazio sul valore di 1.000 USD, ovvero:**

**1.000 USD \* 50% (dazio 232) = 500 USD .**

**Per nostro uso, a titolo di esempio, se l'articolo dal valore di 1.000 USD fosse composto di 30% di acciaio e 70% non acciaio, il calcolo del dazio sarebbe:**

**300 USD (30% di acciaio) \* 50% (dazio 232) = 150 USD**

**700 USD (70% non acciaio) \* 15% (dazio reciproco)= 105 USD**

**Di conseguenza, questo è il metodo che applicano in fase di sdoganamento...**

**Pertanto ci troviamo nuovamente nel mezzo di due differenti versioni contrastanti. Non serve sottolineare come la versione di ..... (che si appoggia poi a DHL – express service) sia di molto peggiorativa per le nostre attività.**



## **CASI PRATICI SEGNALATI DALLE AZIENDE**

**In dogana USA è arrivata una parte di ricambio classificata come codice UE 8477.9080, come codice USA 8477.90.8601. E' passata senza applicazione del dazio aggiuntivo. Come mai?**

**In dogana USA è arrivato uno stampo classificato come codice UE 8480.7100, come codice USA 8480.71.8045. La bolletta doganale non recava alcuna indicazione circa il peso e il valore dell'acciaio presente. In dogana il cliente finale/importatore ha, tramite il suo broker doganale, «concordato» che il valore dello stampo x era composto da valore acciaio y (pari al 60% del totale del valore di x) e restante valore z pari al 40% del totale del valore di x).**

**Abbiamo ricevuto due fatture per dazi da pagare su articoli acciaio e, sopra al dazio section 232 (50%), è stato applicato anche il GDR (general duty rate) del 3,1%. Quindi, solo la componente IEEPA non viene applicata alla quota acciaio, mentre il GDR rimane applicato come in precedenza. Nella quota parte non acciaio, c'è dazio reciproco al 15% (IEEPA 11.9 % + GDR 3.1 %).**



**Più in generale, molte aziende ci segnalano di ricevere dai clienti americani richieste di documenti/attestazioni con le quali indicare il peso e il valore delle parti in acciaio o alluminio contenute nei prodotti esportati.**

**Tale obbligo sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui i codici doganali dei prodotti esportati negli Stati Uniti ricadano nell'elenco dazi acciaio o alluminio sopra evidenziati. In tutti gli altri casi le richieste dei clienti non sono pertinenti e quindi possono essere disattese.**



## **Resta il fatto che:**

- **nel caso di prodotti soggetti a dazio acciaio e/o alluminio, il cliente finale americano ha diritto, qualora sia lui l'importatore e quindi il pagatore del dazio, a ricevere in anticipo dal fornitore queste informazioni cui lui ovviamente non può autonomamente accedere. Anzi, sarebbe consigliabile questo aspetto (economico e documentale) regolamentarlo in anticipo fin dal contratto di vendita, anche in vista di possibili nuovi inserimenti di codici doganali cui applicare questi dazi**
- **nel caso di prodotti oggi non soggetti a dazio acciaio e/o alluminio potrebbe essere comunque plausibile una richiesta in tal senso del cliente americano fin dalla fase contrattuale ovvero ottenere tali informazioni in vista di possibili futuri inserimenti di codici doganali cui applicare questi dazi.**



**Chiaramente è un processo vero e proprio da strutturare, che non può che partire da un accordo con il cliente statunitense importatore del bene (o con la filiale statunitense dell'azienda italiana, nel caso di vendita intra-company) e quindi da un contratto strutturato in modo esemplare, senza contraddizioni o altro.**



**FEDERAZIONE  
CONFINDUSTRIA MACCHINE**  
per Ceramica, Legno, Plastica e Gomma,  
Imballaggio e Confezionamento

## **DAZI USA**

Possibili clausole contrattuali  
a maggior tutela dell'acquirente



**L'Area Tecnica è a disposizione per approfondimenti:  
Stefano Lugli ([s.lugli@amaplast.org](mailto:s.lugli@amaplast.org))**